



Il Collegato al lavoro e l'impatto sul Dlgs 276/2003: novità per agenzie per il lavoro e "dintorni" *di Michele Regina*

Il provvedimento legislativo meglio conosciuto come *Collegato al lavoro* ha tra le altre apportato anche alcune modifiche al Dlgs 276/2003 (decreto attuativo della Legge Biagi).

Passando in breve rassegna tali modifiche la prima inerisce il comma 2 dell'art. 4.

Il Legislatore a proposito dell'autorizzazione definitiva richiesta dalle Agenzie per il lavoro (ApL) entro 90 giorni dalla scadenza del biennio provvisorio dispone che il Ministero del Lavoro effettui le verifiche sull'attività svolta e sull'applicazione del CCNL. Ciò evidentemente per tema delle duplicazioni dei contratti collettivi che per breve periodo si è avuto nel settore.

L'articolo 5 vede la formulazione nuova della lettera f). Tale lettera pone l'obbligo per l'ApL per l'interconnessione alla BCNL (borsa continua nazionale del lavoro) mediante uno o più nodi regionali, l'invio al Ministero di ogni informazione considerata strategica relativa al mercato del lavoro - pena la revoca dell'autorizzazione - comprese tra queste le informazioni sui percettori di sostegno al reddito che rifiutino senza giustificato motivo un'offerta congrua di lavoro.

Le Università, sia pubbliche che private, comprese la Fondazioni Universitarie nell'attività d'intermediazione hanno l'obbligo di rendere pubblici i curricula dei neolaureati per 12 mesi dalla laurea, inviando al BCNL ogni informazione relativa all'attività d'intermediazione.

Inoltre possono essere autorizzati, previo il possesso dei requisiti di cui al comma 1 dell'art. 5, i seguenti soggetti:

- a) le associazioni datoriali e le OOSS più rappresentative a livello nazionale;
- b) le associazioni di rilevanza nazionale o regionale per la promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro, della formazione, della disabilità;
- c) gli enti bilaterali anche mediante proprie strutture territoriali o società di servizi;
- d) i gestori di siti internet che svolgano tale attività senza fine di lucro. soggetti di cui ai commi 1,3 e 3 bis dell'art. 6 comunicano con autocertificazione al Ministero del lavoro i requisiti per l'iscrizione all'albo e sono iscritti nell'apposita sezione.

Altro articolo toccato dal Collegato è l'articolo 12 sui fondi per la formazione.

Il secondo periodo del comma 1 di detto articolo è riscritto. Infatti, si stabilisce che le risorse rinvenienti dal contributo del 4% sulle retribuzioni imponibili degli interinali sono destinate a interventi di formazione, previdenza e sostegno al reddito a favore di lavoratori assunti a termine nell'ambito di missioni di somministrazione a termine e per quanto concerne gli interventi formativi per i candidati a missioni di lavoro temporaneo.

Gli interventi formativi con la riscrittura del comma 3 sono posti in essere nell'ambito delle politiche poste in essere dal CCNL del settore, sottoscritto dalle OOSS più rappresentative, ovvero nell'ambito di politiche attuate dai Fondi stessi.

Il comma 5 oltre a rammentare la vigilanza del Ministero del Lavoro sui fondi aggiunge anche l'approvazione del Ministero stesso del documento inerente le regole per il versamento dei contributi, la gestione e rendicontazione delle attività di cui ai commi 1 e 2.

I nuovi comma 8 e comma 8 bis dell'art.12 disciplinano l'apparato sanzionatorio nei confronti delle ApL non in regola con i rapporti dei Fondi per la formazione.

E' stabilito, infatti, che se un'impresa ometta, anche in modo parziale, di versare i contributi all'ente bilaterale è tenuta al versamento, oltre che degli interessi di cui al DM del Ministero dell'Economia del 26 settembre 2005 maggiorati del **5%** anche di una sanzione amministrativa pari al contributo omesso.

In caso di mancato rispetto del documento regolamentare di cui al comma 5 il fondo nega i finanziamenti per le attività formative e recupera in toto o parzialmente i finanziamenti già concessi, segnalando i casi più gravi al Ministero del Lavoro per le attività di vigilanza e controllo.

L'art.13 subisce delle modifiche.

Il comma 1 lettera a) di detto articolo prevede per le Apl (agenzie per il lavoro) di poter operare in deroga rispetto all'art. 23 dello stesso decreto legislativo - in tema di pari trattamento degli interinali per interderci- mediante un piano individuale d'inserimento, un tutor con adeguate competenze e in relazione ad un contratto di assunzione a termine di almeno sei mesi del lavoratore c.d. svantaggiato. Ciò risulta ancora possibile ma a fronte di una convenzione preventiva con o Comuni, o Province, o Regioni o agenzie tecniche del Ministero, quale ad esempio Italia Lavoro.

L'art. 15 nel Capo della BCNL (borsa continua nazionale del lavoro) subisce un'integrazione con il comma 1 bis. Le PPAA hanno l'obbligo di conferire alla BCNL le informazioni relative alle procedure selettive.

Da ultimo all'articolo 61 del decreto in questione viene inserita l'ipotesi aggiuntiva, oltre a quella delle cococo occasionali già normata - riferite a ipotesi non superiori a 30 giorni nell'anno e con un compenso non superiore a 5000,00 euro - per le quali non è prevista la redazione di un progetto o programma, anche delle collaborazioni rese nell'ambito della cura e assistenza alla persona purché non superiori a 240 ore.